

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3128-A**

*Relazione orale*  
*Relatore ZICCONI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(GIUSTIZIA)**

**Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 2005**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale

**d’iniziativa dei senatori CALVI, ZANCAN, BOREA  
e ALBERTI CASELLATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2004**

—————

## **INDICE**

Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge, testo d’iniziativa dei senatori Calvi ed altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	4

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SCARABOSIO)

30 novembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ritenendo condivisibili i suoi contenuti; raccomanda peraltro una riformulazione dell'articolo 1, comma 1, al fine di chiarire che il procedimento di cui si tratta «si applica alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale». Tale riformulazione è ritenuta opportuna per fugare qualsiasi dubbio sull'applicazione in tutte le materie del procedimento di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALVI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato o del praticante abilitato nei confronti del proprio cliente, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, si applica anche alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale.

## Art. 2.

1. Tutte le controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i procedimenti di cui all'articolo 1, possono essere proseguite nelle forme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794. In tal caso l'interessato deve rendere dichiarazione nella prima udienza utile ed il giudice, verificata l'applicabilità della predetta normativa alla causa, decide di conseguenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Il procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato o del praticante abilitato nei confronti del proprio cliente, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, si applica anche alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale. **Nel caso di prestazioni effettuate in sede stragiudiziale, il ricorso è proposto al presidente del tribunale presso il quale ha sede il consiglio dell'Ordine cui è iscritto il ricorrente.**

## Art. 2.

*Identico*